

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 67

presentata dai Consiglieri regionali
GIAGONI - CANU - ENNAS - MANCA Ignazio - MELE - PIRAS

il 4 novembre 2019

Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2019, n. 2 (Disposizioni in materia di gioco d'azzardo)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Vista la normativa nazionale che demanda alle regioni e ai comuni la quantificazione della distanza minima delle sale da gioco rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili; vista la legge regionale 11 gennaio 2019, n. 2 (Disposizioni in materia di gioco d'azzardo), dove all'articolo 12 comma 2 prevede che: "È vietata l'apertura di sale da gioco, sia tradizionali sia Video lottery terminal (VLT) e di spazi per il gioco, sia la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, in locali che si trovino ad una distanza determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di 500 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori."

Preso atto che, la normativa regionale si esprime facendo riferimento a distanze pedonali.

Rilevato che, laddove le distanze tra le suddette sale ed i luoghi sensibili risultino non perfettamente rispettate, i gestori delle stesse agiscono intervenendo con percorsi alternativi che consentono il raggiungimento della distanza minima indicata in normativa.

Atteso che, al fine di stabilire regole precise a tutela dei principi e delle finalità individuate dal legislatore, si propone che, il comma 2 dell'articolo 12 sopra richiamato venga modificato inserendo che la distanza minima da rispettare e calcolata in linea d'aria in luogo della distanza/percorso pedonale pari a metri 500.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 11 gennaio 2019, n. 2 (Disposizioni in materia di gioco d'azzardo)

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 11 gennaio 2019, n. 2 (Disposizioni in materia di gioco d'azzardo), è così sostituito: "2. È vietata l'apertura di sale da gioco, sia tradizionali sia Video lottery terminal (VLT), e di spazi per il gioco, sia la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, in locali che si trovino ad una distanza determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di 500 metri, misurati per la distanza in linea d'aria, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori."

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).